

BGer 1C 96/2015 vom 20. Februar 2015

Bundesgericht, 2015-02-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_1C_96_2015

FR: TF 1C 96/2015 du 20 février 2015

IT: TF 1C 96/2015 del 20 febbraio 2015

Regeste

Estradizione all'Italia | Assistenza giudiziaria e estradizione

Erwägungen

E. 1.1

Secondo l' art. 84 LTF , contro le decisioni emanate nel campo dell'assistenza giudiziaria internazionale in materia penale il ricorso è ammissibile soltanto se concerne, tra l'altro, un'extradizione e inoltre si tratti di un caso particolarmente importante (cpv. 1). Si è segnatamente in presenza di un siffatto caso, laddove vi sono motivi per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (cpv. 2). Questi motivi di entrata nel merito non sono tuttavia esaustivi e il Tribunale federale può essere chiamato a intervenire anche quando si tratti di dirimere una questione giuridica di principio (DTF 136 IV 20 consid. 1.2; 134 IV 156 consid. 1.3.3 e 1.3.4) o quando l'istanza precedente si è scostata dalla giurisprudenza costante (DTF 139 IV 294 consid. 1.1; 133 IV 131 consid. 3, 215 consid. 1.2; 136 IV 16 consid. 1 inedito).

E. 1.2

L' art. 84 LTF persegue lo scopo di limitare efficacemente l'accesso al Tribunale federale nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale (DTF 133 IV 132 consid. 1.3). Nella valutazione circa l'esistenza di un caso particolarmente importante giusta l' art. 84 LTF , che dev'essere ammesso in maniera restrittiva anche in materia estradizionale, il Tribunale federale dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 134 IV 156 consid. 1.3.1 e 1.3.2).

E. 1.3

Conformemente all' art. 42 cpv. 2 LTF , spetta al ricorrente, pena l'inammissibilità del gravame, dimostrare che le condizioni di entrata in materia richieste dall' art. 84 LTF sono adempiute (DTF 139 IV 294 consid. 1.1).

E. 1.3.1

Il ricorrente e il suo patrocinatore sostengono che il procedimento all'estero avrebbe violato elementari principi procedurali, in particolare le garanzie di un equo processo ai sensi dell' art. 6 n. 1 CEDU , poiché egli, quale "contumace" e difeso da un legale d'ufficio, non avrebbe ricevuto la convocazione al primo processo, né avrebbe potuto assistere alla pronuncia della sentenza; si sarebbe inoltre in presenza di una lesione del principio "ne bis in idem" poiché, per gli stessi fatti, sarebbe stato condannato due volte. Al riguardo i due atti di ricorso, fondati in larga misura su fatti non ritenuti nella decisione impugnata, senza dimostrare tuttavia che sarebbero stati accertati in maniera arbitraria (art. 97 cpv. 1 in relazione con l' art. 105 cpv. 1 LTF ; DTF 136 III 552 consid. 4.2 pag. 560), non adempiono

le esigenze di motivazione dell' art. 42 LTF . Essi non si confrontano infatti con le motivazioni poste a fondamento dell'impugnato giudizio (DTF 139 I 306 consid. 1.2, 229 consid. 2.2), segnatamente che i dispositivi delle tre sentenze di condanna sono stati notificati al fratello del ricorrente presso il quale quest'ultimo, sempre assistito da legali d'ufficio o di fiducia, aveva eletto domicilio legale. Né fanno valere d'aver addotto tempestivamente le loro critiche dinanzi alle competenti autorità giudiziarie italiane sia riguardo alla pretesa mancata notificata dell'inizio del procedimento sia all'osservanza del principio del "ne bis in idem", pretendendo in sostanza che le autorità svizzere riesaminino l'apprezzamento delle prove effettuato dai giudici esteri e la fissazione della pena, ciò che non fa assurgere alla causa la qualifica di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 cpv. 1 LTF .

E. 1.3.2

D'altra parte, ammesso che la prescrizione della pena interverrà in Italia soltanto nel 2043 e in Svizzera, secondo il TPF, nel 2029, il ricorrente adduce, invero in maniera del tutto generica, che secondo il diritto italiano la prescrizione del reato sarebbe intervenuta prima della decisione della Corte di appello, senza tuttavia nemmeno tentare di spiegare perché quest'ultima autorità a torto non avrebbe ritenuto detta tesi. Per di più, contrariamente all'assunto ricorsuale, il TPF ha esaminato anche questa censura, respingendola poiché una corretta lettura di detta sentenza non avvalorerebbe l'assunto ricorsuale. L'istanza precedente ha aggiunto che neppure la Corte di cassazione, dichiarando l'appello inammissibile, ha rilevato alcun problema di prescrizione. Ora, il ricorrente non dimostra, come imposto dall' art. 42 LTF , che ambedue le motivazioni violerebbero il diritto (DTF 138 I 97 consid. 4.1.4; 133 IV 119 consid. 6.3 pag. 121). Per finire, il ricorrente non indica i passaggi in cui avrebbe addotto i censurati vizi procedurali dinanzi alle autorità giudiziarie estere, ch'esse non avrebbero esaminati e, semmai, non sanati. Non spetta manifestamente al Tribunale federale spulciare l'incarto estero per rintracciare e verificare la sorte di siffatte eventuali censure, rilevato nondimeno che la Corte di appello si è pronunciata al riguardo dichiarando estinti per prescrizione determinati reati (DTF 133 IV 286 consid. 6.2).

E. 1.3.3

Neppure con le generiche critiche mosse all'accertamento del suo stato di salute, il ricorrente dimostra che in concreto si sarebbe in presenza di un caso particolarmente importante ai sensi dell' art. 84 LTF . Del resto, come rettamente ritenuto dal TPF, egli neppure tenta di spiegare perché le autorità italiane non terrebbero conto, come già avvenuto, di eventuali problemi relativi alla sua carcerabilità.

E. 2.1

Ne segue che, non essendo dimostrata la sussistenza di un caso particolarmente importante, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile. L'emanazione del presente giudizio rende superfluo l'esame della domanda di scarcerazione.

E. 2.2

Le spese seguono la soccombenza, la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio dovendo essere respinta, poiché le conclusioni del ricorso erano manifestamente prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 e 2 LTF). Per di più, il ricorrente, sempre patrocinato da avvocati di fiducia, contravvenendo al suo obbligo di dimostrare l'asserita indigenza, non ha prodotto alcuna documentazione atta a sostanziarla.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.